

## Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss 9 e Centro A. Fleming srl relativo all'acquisto di prestazioni di medicina di laboratorio per emergenza COVID-19

- Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza di rischio sanitario a seguito dell'insorgenza di agente virale trasmissibile COVID-19;
- Visto l'art. 3 del D.L. 17/3/2020 n. 18 recante “ *Potenziamento delle reti di assistenza territoriale*” dove al comma 1 è previsto che le regioni, province autonome e aziende sanitarie possano stipulare contratti, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d. lgs. n. 502/92, con strutture pubbliche o strutture private accreditate, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie a seguito dell'emergenza COVID-19, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, rispetto a quanto già previsto dai contratti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 17/3/2020 n. 18;
- Considerata l'assoluta necessità, in relazione a quanto sopra, in ottemperanza a disposizioni regionali finalizzate ad interrompere la catena di trasmissione del contagio e quindi ridurre l'ospedalizzazione di pazienti infetti, potenziare l'azione di screening con l'effettuazione di tamponi finalizzati alla ricerca molecolare del virus corona, destinati a varie categorie di soggetti quali pazienti ricoverati e utenti PS, dimessi da ospedale, dipendenti Ulss, medici convenzionati, farmacisti, operatori ed utenti delle case di riposo, lavoratori dei servizi essenziali;
- Vista l'offerta economica del Centro A. Fleming srl del 24/3/2020 come integrata in data 30/3/2020;
- Vista l'autorizzazione regionale prot. n. 136408 del 27/3/2020;
- Vista la DGR n. 2166 del 29/12/2017 che stabilisce, per il triennio 2018-2019-2020, il budget di spesa delle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali fra le quali quelle titolari dell'accreditamento nella branca di medicina di laboratorio;
- Vista la DGR n. 1201 del 14/8/2019 con la quale si provvede al rinnovo dell'accreditamento, a valere dall'anno 2020, nei confronti del Centro A Fleming srl per tutte le sue sedi territoriali;
- Visto l'accordo contrattuale già sottoscritto con il Centro A. Fleming srl per il biennio 2018-2019 ed in fase di rinnovo per l'anno 2020;

Tutto ciò premesso e considerato

**tra**

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda Ulss 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera (di seguito Azienda Ulss) con sede in Verona, Via Valverde, 42, Codice Fiscale e P. IVA 02573090236, rappresentata dal Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria dott. Gian Marco Erbisti, delegato dal Direttore Generale con delibera n. 252 del 2/4/2020

e

il Centro A. Fleming srl (di seguito "erogatore privato accreditato") in persona del legale rappresentante Sig. Enrico Nardi, con sede in Verona Via Andrea Doria 16/a c.f./p.iva 00582060232 il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a. ,

si conviene e si stipula il seguente:

### **ACCORDO CONTRATTUALE**

#### **Art. 1 - Oggetto**

L'erogatore privato accreditato fornisce prestazioni di medicina di laboratorio su richiesta dell'Azienda Ulss, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID – 19.

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa.

#### **Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato**

L'erogatore privato accreditato, per le esigenze di cui all'art. 1, si impegna ad effettuare, su richiesta dell'Azienda Ulss, l'esame diagnostico di laboratorio e refertazione di tamponi per la ricerca del COVID – 19.

In particolare, come da offerta economica del 24/3/2020 integrata in data 30/3/2020 si impegna, ai costi ivi indicati:

- a ritirare con oneri a proprio carico i kit di prelievo presso le sedi indicate dall'Azienda Ulss con disponibilità 6 giorni su 7 ( no domenica)
- ad estrarre e processare i campioni
- a gestire l'anagrafica del paziente
- ad eseguire la refertazione da consegnare/trasmettere all'Azienda Ulss entro 2 giorni dal ritiro dei kit prelievo
- all'eventuale ripetizione per i casi positivi

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda Ulss 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- b) incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- c) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva
- d) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio
- e) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- II. procedere ad una rendicontazione e fatturazione specifica delle prestazioni in argomento distinta dall'altra attività di medicina di laboratorio accreditata.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni/cessazioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo onde permettere all'Azienda Ulss di adottare i propri provvedimenti di competenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

### **Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss**

In merito alle prestazioni richieste di cui agli artt. 1 e 2, l'Azienda Ulss si impegna con oneri a proprio carico:

- a fornire i kit tampone ed effettuare i prelievi
- a conservare i kit tampone effettuati secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione frigorifera e confezionamento dell'involucro di trasporto in attesa del ritiro da parte dell'erogatore privato accreditato
- limitare le richieste di analisi ad un numero massimo di 1000 campioni al giorno.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda Ulss 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

#### **Art. 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

La remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 2 avviene a seguito di presentazione di fatturazione specifica secondo indicazioni fornite dall'Azienda Ulss.

Il tempo di pagamento previsto delle prestazioni effettuate è di 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Art. 6 - Durata dell'accordo**

Il presente accordo decorre dalla data della prima richiesta da parte dell'Azienda Ulss e fino e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria COVID-19, secondo necessità ed in base a quanto stabilito dalle autorità competenti.

Sarà compito dell'Azienda Ulss comunicare formalmente la data di cessazione del presente accordo contrattuale previo preavviso di 15 giorni.

Non è ammessa proroga o rinnovo automatico.

#### **Art. 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo**

L'erogatore privato accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda Ulss 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

confronti dell'Azienda Ulss, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi previo preavviso di 15 giorni:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni da parte dell'erogatore privato accreditato;
- c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni nonostante precedenti diffide;
- d) sopraggiunte disposizioni nazionali/regionali che obbligano alla risoluzione del contratto
- e) impossibilità da parte dell'Azienda Ulss di procurare i kit tampone o effettuare i prelievi.

#### **Art. 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Art. 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche e integrazioni al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previo consenso fra le parti.

#### **Art. 10 - Clausola di esclusione della responsabilità. Controversie**

L'Azienda Ulss non assume alcun obbligo in termini di richiesta quantitativa minima di esami da effettuare e pertanto l'erogatore privato accreditato nulla può avanzare in termini di richiesta di risarcimento danni a qualsiasi titolo patiti.

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Verona.

#### **Art. 11 - Registrazione**

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda Ulss 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'erogatore privato accreditato. In casi di registrazione le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

**Art. 12 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

**Letto, firmato e sottoscritto**

Azienda Ulss n. 9 Scaligera

Il Responsabile UOS

Attività Amministrativa

Socio Sanitaria

(Dott. Gian Marco Erbisti)

Per l'erogatore privato accreditato

Il Legale Rappresentante

(Sig. Enrico Nardi)

**Data**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 10 (Clausola di esclusione della responsabilità. Controversie).

**Letto, firmato e sottoscritto**

Azienda Ulss n. 9 Scaligera

Il Responsabile UOS

Attività Amministrativa

Socio Sanitaria

(Dott. Gian Marco Erbisti)

Per l'erogatore privato accreditato

Il Legale Rappresentante

(Sig. Enrico Nardi)

**Data**